

REGOLAMENTO (CE) N. 1493/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 412/97, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (*), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 48,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione (**), modificato dal regolamento (CE) n. 1119/97 (**), fissa il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione richiesti ai fini del riconoscimento di un'organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 412/97, s'intende per «produttore» qualsiasi persona fisica o giuridica aderente ad un'organizzazione di produttori;

considerando che nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori è richiesto da un'associazione di produttori che include fra i suoi aderenti una o più persone giuridiche, ai fini del calcolo del numero di produttori dell'organizzazione occorre tener conto del numero di membri che compongono ciascuna persona giuridica; che in caso contrario si

avrebbe un ostacolo al raggruppamento dell'offerta e alla costituzione dell'organizzazione di produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 412/97 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da membri che sono a loro volta persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al primo comma è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(*) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

(**) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 16.

(*) GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 11.